



POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”

CCI 2014IT16RFOP004

Indirizzi operativi per l’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi

INDICE

ELENCO ABBREVIAZIONI	5
1. PERCHÉ RICORRERE ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI PER IL FESR	6
2. QUALI SONO I METODI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE OSC	9
2.1 Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile	9
2.2 Metodi mutuati da altre politiche dell’Unione	10
2.2.1 Per il calcolo delle diverse opzioni di costo	10
2.2.2 Metodo di calcolo per i costi indiretti	11
2.3 Metodi mutuati da regimi nazionali per operazioni finanziate interamente dallo Stato Membro	13
2.4 Metodo basato sulla applicazione di tassi previsti dai Regolamenti	14
2.5 Metodi addizionali specifici per singolo Fondo	15
3. QUALI SONO LE OPZIONI DISPONIBILI	16
3.1 Tabelle standard di costi unitari	16
3.2 Somme Forfettarie	18
3.3 Tassi forfettari	19
3.3.1 Tassi forfettari per il finanziamento dei costi indiretti sulla base del Reg. RDC, art. 68	19
4. IL CASO SPECIFICO DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTO PER GLI AIUTI DI STATO	21
5. I COSTI SEMPLIFICATI NELLE OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE	23
6. IMPATTO DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE DI COSTO SULLA CERTIFICAZIONE DI SPESA	24
7. L’APPLICAZIONE DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI A VALERE SUL POR FESR ABRUZZO 2014-2020	25
7.1 Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo in de minimis (applicazione art. 68, par. 1, lettera b)	25
7.1.1 Riferimenti da inserire in Avviso	25
7.1.2 Condizioni per il sostegno	25
7.1.3 Metodo di calcolo della sovvenzione	26
7.1.4 Verifiche di gestione	27
7.2 Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo in de minimis (applicazione art. 68, par. 1, lettera a)	27
7.2.1 Riferimenti da inserire in Avviso	27
7.2.2 Condizioni per il sostegno	27
7.2.3 Metodo di calcolo della sovvenzione	28
7.2.4 Verifiche di gestione	29
7.3 Art. 68, paragrafo 1, lettera c)	30
7.4 Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo (applicazione art. 67, paragrafo 1, lettera b)	30
7.4.1 Riferimento da inserire in Avviso	30
7.4.2 Condizioni per il sostegno	30
7.4.3 Metodo di calcolo della sovvenzione	31
7.4.4 Verifiche di gestione	31

7.5 Ricerca e Sviluppo: diffusione dei risultati (applicazione art. 67, paragrafo1, lettera c)	32
7.5.1 Riferimento da inserire in Avviso	32
7.5.2 Condizioni per il sostegno	32
7.5.3 Metodo di calcolo della sovvenzione	33
7.5.4 Verifiche di gestione	33
 8. INDICAZIONI PER IL METODO DI CALCOLO PER L’APPLICAZIONE DELLE TABELLE DI COSTI STANDARD UNITARI (ART. 67, C.1, LETT. B DEL REG. (UE) N. 1303/13) PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE DEI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO FINANZIATI A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020	 34
8.1 Definizione del set di informazioni necessarie	35
8.2 Raccolta delle informazioni progettuali	35
8.3 Costruzione del database con le informazioni raccolte	36
8.4 Elaborazione dei costi standard	37
8.5 Analisi della popolazione del campione e dei sottoinsiemi “imprese” ed “enti di ricerca”	37
 9. VERIFICHE IN LOCO (ANCHE IN CORSO D’OPERA) FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ	 39

Elenco abbreviazioni

AdA: Autorità di Audit

AdG: Autorità di Gestione

Fondi SIE: Fondi Strutturali e di Investimento Europei

OSC: Opzioni Semplificate in materia di Costi

QSC: Strategico Comune

Reg. RDC: Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Reg. 1303/2013)

Reg. GBER: Regolamento di Esenzione (Reg. 651/2014)

1. Perché ricorrere alle Opzioni Semplificate in materia di Costi per il FESR

Le opzioni semplificate dei costi (OSC), introdotte nella programmazione 2007/2013 (tabelle standard, somme forfettarie e finanziamenti a tassi forfettari), consentono di rendicontare la spesa non più a costi reali, bensì sulla base di sistemi di finanziamento semplificati, con l'obiettivo di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari e delle autorità deputate alla gestione, al controllo e all'audit, ma soprattutto consentono l'applicazione più efficace della **politica di coesione**, poiché il rimborso delle spese sostenute è condizionato dall'effettivo raggiungimento degli **obiettivi strategici** prefissati e dal conseguimento dei **risultati attesi** stabiliti.

L'esperienza sul campo ha evidenziato che l'impiego diffuso delle OSC contribuisce ad una sana gestione finanziaria dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e riduce il rischio di irregolarità nelle operazioni che ricevono il sostegno. Alla luce di tali considerazioni, la Corte dei Conti Europea ha raccomandato alla Commissione Europea (CE) un uso più estensivo dell'utilizzo delle OSC, in quanto le operazioni rimborsate su tali basi sono meno soggette ad errori¹.

Per la programmazione 2014/2020, pertanto, la CE ha proposto di mantenere ed estendere le disposizioni riguardanti l'applicazione di metodologie di calcolo semplificato dei costi, definendo quanto segue:

- tali metodologie possono essere applicate ai cinque Fondi del Quadro Strategico Comune (QSC);
- le metodologie esistenti di calcolo semplificato dei costi rimangono valide;
- la determinazione di alcuni tassi forfettari, importi forfettari e costi standard è effettuata a livello UE;
- la soglia massima degli importi forfettari è stata aumentata a 100.000,00 euro di contributo pubblico²;
- l'utilizzo dei tassi forfettari è consentito per differenti tipologie di costi;
- possono essere utilizzate le opzioni di calcolo semplificato dei costi già utilizzate per la gestione degli strumenti di finanziamento esistenti, dell'UE e nazionali, relativi a progetti di tipologia simile;
- sono stati introdotti ulteriori metodi per determinare le OSC;
- sono previsti diversi tassi forfettari per il calcolo dei costi indiretti;
- è stata introdotta da regolamento la base per il calcolo dei tassi orari, che identifica in 1.720 il numero delle ore annue di lavoro da considerare.

Nella programmazione 2014-2020, le OSC sono divenute applicabili a tutti i fondi SIE, a condizione che i finanziamenti siano concessi in forma di **sovvenzione e assistenza rimborsabile**. Infatti, se un'operazione, o un progetto che rientra in un'operazione, è realizzata esclusivamente mediante appalti pubblici, non vi è possibilità di ricorrere alle opzioni di semplificazione dei costi, in quanto, in caso di appalto pubblico, il pagamento viene effettuato sulla base di un prezzo fisso inserito nel contratto. Viceversa, nel caso in cui nell'ambito di un'operazione, o di un progetto facente parte di un'operazione, l'appalto pubblico è limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili anche le opzioni di semplificazione³.

Vero è che nel FESR, per talune operazioni, il rimborso basato sui costi reali rimane l'approccio migliore e più semplice; tuttavia, in molte altre situazioni, il calcolo semplificato dei costi rappresenta un'alternativa molto più efficace.

Quando si fa uso dei costi semplificati, i costi ammissibili sono calcolati secondo un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi.

Se si utilizzano le OSC, non è più necessaria, quindi, la tracciatura di ogni euro di spesa cofinanziata dimostrata dai documenti giustificativi: questo è il punto chiave dei costi semplificati che riduce notevolmente gli oneri amministrativi. In questo modo, le risorse umane e gli sforzi amministrativi, necessari per la gestione dei Fondi, possono essere maggiormente concentrati sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Questo approccio facilita, inoltre, l'accesso ai Fondi da parte dei beneficiari di piccola entità, grazie alla semplificazione del processo gestionale, e contribuisce a un uso più corretto dei Fondi grazie a un tasso d'errore più contenuto.

¹ Relazione annuale della Corte dei Conti europea sull'esecuzione del bilancio. GU C 331 del 14.11.2013

² Per contributo pubblico si intende FESR + FdR + eventuali finanziamenti pubblici assicurati dal beneficiario (Nota Egesif_14-0017)

³ Esempio: un comune riceve una sovvenzione per la costruzione di una strada, per un importo massimo di 100 di costi ammissibili. Per questa operazione, che non è affidata esclusivamente in appalto, il comune deve aggiudicare una gara per 70 e prevedere anche proprie spese accessorie (espropri, studi ambientali, prove di collaudo, etc...) per 30. L'AdG, per la parte di spese accessorie di 30, può applicare opzioni di costo semplificate.

Le OSC applicabili in ambito FESR sono definite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Reg. RDC), sia all'art. 67 che definisce le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile, sia all'art. 68 che dispone le modalità per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile.

Art. 67, Reg. UE 1303/2013 (RDC)

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

- i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Art. 68, Reg. UE 1303/2013

1. Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

Nonostante un giudizio generalmente positivo da parte degli stakeholder riguardo all’utilizzo delle OSC, risultano ancora numerosi i punti deboli, ad esempio:

- il quadro normativo **non si adatterebbe a sufficienza alla natura degli interventi cofinanziati dal FESR**, soprattutto nel caso degli investimenti in infrastrutture;
- **l’incertezza normativa e l’eccessivo spazio per l’interpretazione** spingono molti Stati Membri (SM) o Autorità di Gestione (AdG) a scegliere le OSC già definite a livello UE, anziché esplorare soluzioni adatte alle caratteristiche dei diversi Programmi operativi;
- **la mancanza di armonizzazione in tema di audit e controllo finanziario.**

2. Quali sono i metodi per l'individuazione delle OSC

L'approccio all'adozione delle opzioni di semplificazione non dovrebbe limitarsi a considerare i vantaggi “tecnici” sul piano della semplificazione amministrativa (comunque estremamente rilevanti dal punto di vista operativo), bensì dovrebbe implicare anche valutazioni sul tema dell'impatto delle operazioni finanziate.

Rispetto alla programmazione 2007-2013, le opzioni disponibili sono state ampliate e rese da un lato più flessibili, dall'altro più sicure.

È possibile utilizzare i tassi stabiliti dai Regolamenti o utilizzare opzioni già approvate per politiche nazionali o dell'Unione o stabilire un proprio metodo di calcolo.

La scelta, facoltativa per lo SM o per l'AdG, deriva, in prima istanza, da un approfondimento relativo alle tipologie di intervento previste dal Programma e dalla tipologia di costi che le stesse prevedono. Tiene conto, inoltre, delle opzioni già disponibili e/o immediatamente mutuabili; infine, deve considerare che, nel caso si scelga di applicare un metodo proprio, l'Autorità di Audit o la CE ne verificheranno l'impianto, che dovrà essere equo, giusto e verificabile, nonché ampiamente supportato da adeguata documentazione, da dati storici e da dati statistici.

Prima di introdurre quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è utile chiarire il lessico alla base delle opzioni di semplificazione, come riportato nella nota COCOF_14-0017:

1. i **costi diretti** sono costi direttamente connessi ad una determinata attività del soggetto, laddove il legame con questa singola attività può essere dimostrato;
2. **costi indiretti** sono costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una singola attività del soggetto in questione. Tali costi comprendono le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a una specifica attività (spese amministrative/spese di personale, come ad esempio: i costi di gestione, le spese di assunzione, i costi per il commercialista o per i servizi di pulizia e portierato, costi di telefonia, acqua o di energia elettrica, ecc);
3. **tabelle standard**: la caratteristica distintiva di tale opzione è rappresentata dall'utilizzo di un parametro standardizzato (unità di costo standard), quanto più vicino possibile al suo costo reale, come base di calcolo ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica;
4. **somme forfettarie**: tale opzione è rappresentata dal riconoscimento di somme forfettarie per l'insieme o una parte dei costi di un'operazione complessivamente non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico;
5. **finanziamento a tasso forfettario**: calcolato applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Vediamo le diverse possibilità, senza dimenticare che, qualunque sia la scelta, la stessa deve essere **adeguatamente giustificata e descritta in atto specifico**. Infatti, ai sensi dall'art. 67, paragrafo 6, del Reg. RDC, le condizioni per il sostegno devono essere trasparenti e sempre chiaramente specificate.

Il metodo applicato per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione devono essere esplicitati direttamente nell'Avviso, o in uno specifico documento che precisi le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione.

2.1 Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

(RDC, art. 67, par. 5, lett. a)

Gli importi sono stabiliti utilizzando un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

- i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Sulla base di tale disposizione, è **nella facoltà della AdG sviluppare OSC proprie** (tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari) utilizzando un metodo giusto, equo e verificabile sulla base di dati statistici, dati storici verificati o facendo riferimento alle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Si tratta di una metodologia da sviluppare *ex-ante* la cui definizione non è molto complessa e i tempi, disponendo di dati affidabili, possono essere certi.

Tale opzione consente di definire costi adeguati, strettamente collegati alle prassi territoriali, in grado di determinare OSC che, nel processo di semplificazione, rispecchino fedelmente gli effettivi costi reali medi di una operazione sul territorio regionale, tenendo conto di tutte le variabili che possono intervenire nel corso dell'operazione.

Questa soluzione, tuttavia, presenta dei rischi potenziali in quanto il metodo in sé e i dati utilizzati per il calcolo degli importi possono essere sottoposti ad audit o contestati. Infatti, se il metodo non è corretto o i dati storici non sono pertinenti, oppure se i risultati non sono calcolati nel modo giusto, sussiste la possibilità di contestazione da parte degli auditor.

Pertanto, se la scelta è quella di definire OSC sulla base dell'art. 67, par. 5, lett. a) del RDC, l'AdG deve essere sempre in grado di giustificare le scelte di metodo in sede di audit con prove documentali verificabili. Si tratta di una questione fondamentale per garantire la conformità ai principi di una sana gestione finanziaria.

Il metodo deve essere giusto, vale a dire che deve essere chiaro e gli importi ragionevoli e non eccessivi; non deve tendere a favorire alcuni beneficiari a scapito di altri ed eventuali differenze devono trovare giustificazione in caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle aree geografiche di destinazione delle operazioni. Tale metodo è consigliabile se sono disponibili dati appropriati e affidabili, quali ad esempio dati relativi alla spesa certificata effettuata in passato, che possono essere trattati statisticamente ai fini della individuazione di OSC coerenti.

Il trattamento dei dati deve essere tale da dare evidenza ai singoli costi ammissibili utilizzati per il calcolo del/dei valore/i di riferimento. Questo è particolarmente rilevante, come vedremo più avanti, ai fini dell'utilizzo delle OSC per operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un regime d'aiuto.

2.2 Metodi mutuati da altre politiche dell'Unione

2.2.1 Per il calcolo delle diverse opzioni di costo

(RDC, art. 67, par. 5, lett. b)

Gli importi sono stabiliti conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

L'art. 67, paragrafo 5, lett. b) autorizza, per operazioni o beneficiari analoghi, l'applicazione, *mutatis mutandis*, di regimi utilizzati per specifiche politiche dell'Unione a operazioni finanziate dai fondi strutturali. Tale possibilità consente, per un verso, di ottimizzare gli sforzi della Commissione in relazione alla definizione di OSC per determinate operazioni, per l'altro, di armonizzare le regole tra le diverse politiche. È importante sottolineare che i regimi utilizzabili sono quelli che la CE ritiene ancora validi o quelli espressamente predisposti per la programmazione 2014-2020.

L'utilizzo di tale metodo richiede che l'AdG espliciti quali regole di quali politiche sono utilizzate, mettendo in risalto le analogie con riferimento alle operazioni o ai beneficiari, e applichi il metodo integralmente. Ciò significa che per applicare un tasso forfettario autorizzato dalla CE nell'ambito di una specifica politica è necessario che venga utilizzato l'intero metodo con tutte le condizionalità poste (costi ammissibili, costi non ammissibili, documenti giustificativi, etc.). L'analogia rispetto al beneficiario e all'operazione va verificata caso per caso e giustificata tenendo conto della rilevanza di tutti gli elementi che hanno determinato l'importo. Tale metodo può essere utilizzato anche per il calcolo dei costi indiretti di una operazione, per i quali specifiche disposizioni sono contenute all'art. 68 del Reg. RDC, come vedremo al successivo paragrafo.

2.2.2 Metodo di calcolo per i costi indiretti

(RDC, art. 68, par. 1, lett. c)

Un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazioni e beneficiario.

Il paragrafo 1 dell'art. 68 disciplina il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti. In particolare, la disposizione di cui alla lettera c) autorizza, **per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari**, l'applicazione di un tasso forfettario per il calcolo dei **costi indiretti** mutuato da metodi esistenti e percentuali corrispondenti già in uso nelle politiche dell'Unione. In tal senso è possibile, ad esempio, utilizzare il tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti già in uso per *Horizon 2020* o utilizzare quello stabilito dal regolamento finanziario dell'Unione.

La Sezione del IV Regolamento delegato n. 480/2014, che integra il Regolamento RDC, è dedicata proprio alla *Definizione dei tassi forfettari per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione*.

In particolare, sono due gli articoli del Regolamento delegato n. 480/2014 di rilievo in merito:

- l'art. 20 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del Regolamento (UE) n. 1290/2013;
- l'art. 21 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il paragrafo 1 dell'art. 20, richiamando l'art. 68, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. RDC, consente finanziamenti a **tasso forfettario dei costi indiretti** sulla base dell'art. 29, paragrafo 1, Regolamento 1290/2013⁴ e, con riferimento al FESR, alla lett. a), precisa:

Reg. delegato (UE) 480/2014

Art. 20 - Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE) n. 1290/2013

[Articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di operazioni:

a) operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

[...]

Questo significa che per il FESR un tasso forfettario del 25% è direttamente applicabile ad operazioni comprese nei seguenti **codici** dei campi di intervento di cui alla Tabella 1 dell'allegato del Reg. (UE) n. 215/2014:

- 056 Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione;
- 057 Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione;
- 060 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete;
- 061 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete;
- 062 Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI;
- 063 Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI;
- 064 Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale);
- 065 Infrastrutture di ricerca e di innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti climatici;

⁴ Regolamento (UE) 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020. Art. 29 Costi Indiretti, paragrafo 1: I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.

e attuate nell'ambito di una delle **priorità di investimento** previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del Reg. (UE) n. 1301/2013:

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:

- a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;
- b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali;

2. migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:

- b) sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

3. accrescere la competitività delle PMI:

- a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
- c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;

4. sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

- f) promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione.

Analizzando ad oggi il POR FESR Abruzzo 2014-2020, **un tasso forfettario del 25% è direttamente applicabile** per operazioni che contribuiscono al *“Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI”* (codice 062, Tabella 1 dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 215/2014) attuate nell'ambito della priorità di investimento dell'Asse I *“promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali”* (art. 5, paragrafo, lettera b) del Reg. FESR n. 1301/2013).

Per quanto riguarda l'art. 21, richiamando l'art. 68 paragrafo 1, secondo comma, del Reg. RDC, esso autorizza il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base dell'art. 124, par. 4, Reg. (UE, Euratom) 966/2012⁵ e, per il FESR, alla lett. a), precisa:

Reg. delegato (UE) 480/2014

Art. 21 - Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

[Articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione del tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento finanziario] per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di operazioni:

a) operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 085, 086 o 087 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013;

[...]

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. Art. 124 Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, paragrafo 4: La decisione o convenzione di sovvenzione può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio. Il massimale del 7 % può essere superato sulla base di una decisione motivata della Commissione.

Questo significa che per il FESR un tasso forfettario del 7% è direttamente applicabile ad operazioni comprese nei seguenti **codici** dei campi di intervento di cui alla Tabella 1 dell'allegato del Reg. (UE) n. 251/2014:

- 085 Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture "verdi";
- 086 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000;
- 087 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile nonché sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi;

e attuate nell'ambito di una delle **priorità di investimento** previste dall'articolo 5, paragrafo 5, lettere a) e paragrafo 6, lettera d), del Reg. (UE) n. 1301/2013:

5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

- a) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;

6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:

- d) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde.

Analizzando ad oggi il POR FESR Abruzzo 2014-2020, un **tasso forfettario del 7% non risulta applicabile**, in quanto il Programma non contiene alcuno dei codici previsti.

L'applicazione di tali metodi ne presuppone la complessiva adozione in tutte le loro specificità e implica che l'analogia, per beneficiario e tipologia di operazione, debba essere adeguatamente giustificata dall'AdG.

2.3 Metodi mutuati da regimi nazionali per operazioni finanziate interamente dallo Stato Membro

(RDC, art. 67, par. 5, lett. c)

Gli importi sono stabiliti conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

È prevista anche la possibilità di applicare regimi nazionali, già utilizzati per finanziare interamente, a livello di Stato membro, specifiche operazioni. Il principio è lo stesso di quello alla base delle disposizioni di cui all'art. 67, par. 5, lett. b). Anche in questo caso, come nel precedente, non viene sottoposto ad audit il metodo di calcolo ma solo la sua corretta applicazione.

I regimi nazionali, già interamente finanziati da fondi nazionali, possono essere utilizzati per operazioni o beneficiari analoghi, con l'unico vincolo che tali metodi siano effettivamente in uso. Possono essere utilizzati, inoltre, metodi regionali, purché l'ambito geografico di applicazione sia effettivamente quello della regione nella quale il regime è in uso⁶.

Anche in questo caso, come per i precedenti, l'AdG deve esplicitare quali regole di quali politiche sono utilizzate, deve mettere in risalto le analogie con riferimento alle operazioni o ai beneficiari e applicare il metodo integralmente.

⁶ Ad esempio, non è possibile utilizzare in Abruzzo un regime adottato e in uso nella Lombardia.

2.4 Metodo basato sulla applicazione di tassi previsti dai Regolamenti

(RDC, art. 67, par. 5, lett. d)

Gli importi sono stabiliti sulla base di tassi previsti dal presente Regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo

È possibile utilizzare tassi specifici autorizzati dal Regolamento RDC. Questa opzione rimanda sia alla possibilità di determinare con metodo proprio un tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti, sia alla possibilità di utilizzare tassi determinati da Regolamenti europei. La differenza è sostanziale, in quanto valgono le regole generali per cui l'utilizzo da parte dell'AdG di un proprio metodo comporta che lo stesso sia soggetto a verifica, mentre i valori determinati in sede di Regolamento non lo sono.

Nella prima fattispecie, nel caso, dunque, di un tasso stabilito dall'AdG con metodo proprio, rientrano le previsioni dell'art. 68, par. 1, lett. a) del RDC. Tali previsioni fanno riferimento all'utilizzo di un tasso forfettario fino al 25% per il calcolo dei costi indiretti di una operazione. La scelta del tasso effettivo, a carico dell'AdG, deve derivare dalla applicazione di uno dei metodi di cui al Reg. RDC, art. 67, par. 5, lett. a)⁷ e lett. c)⁸.

Nella seconda fattispecie, quando il tasso è stabilito da Regolamento con l'obiettivo di introdurre meccanismi progressivi di garanzia e di certezza giuridica, rientrano:

1. la previsione dell'art. 68, par. 1, del RDC, lett. b), per cui è possibile utilizzare un tasso fino al 15% dei costi diretti ammissibili del personale per il calcolo dei costi indiretti di una operazione;
2. la previsione dell'art. 68, par. 1, del RDC, lett. c), per cui è possibile utilizzare un tasso forfettario basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazioni e di beneficiari. Si richiamano qui le previsioni del Reg. delegato 480/2014, Sezione del IV *Definizione dei tassi forfettari per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione*, articoli 20 e 21, già illustrati.

Queste opzioni sono state introdotte direttamente nei Regolamenti per favorire maggiore certezza giuridica. Si tratta di metodi *prêt-à-porter*, la cui applicazione, poiché prevista da Regolamento, non determina verifiche sul metodo, non richiede giustificazioni e non necessita di ulteriori analisi, approfondimenti e raccolta di dati.

Tuttavia, nel caso di adozione di un metodo già in uso per altre politiche dell'Unione, come abbiamo già detto, resta fermo l'obbligo di adottarlo nella sua interezza e di giustificare l'**analogia per beneficiario e per operazione**.

Per quanto concerne le previsioni di cui al punto 1 nell'elenco di cui sopra, è importante notare che **la base di calcolo è costituita dai costi diretti ammissibili di personale**. È su tale base che viene applicato il tasso corrispondente e, in particolare, per l'art. 68, par. 1, lett. b), del RDC, l'applicazione del tasso forfettario fino ad un massimo del 15% copre esclusivamente i costi indiretti dell'operazione.

Questo implica che l'AdG, nell'Avviso, debba prevedere 3 tipologie di costo:

- costi diretti ammissibili di personale, il cui totale costituisce la base di calcolo per l'applicazione del tasso;
- altri costi diretti ammissibili, che sono inclusi nell'operazione e sono finanziabili, ma sono esclusi dalla base di calcolo per l'applicazione del tasso;
- costi indiretti che sono calcolati applicando il tasso sull'importo derivante dalla somma dei costi che costituiscono la base di calcolo.

⁷ a) “un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile”

⁸ c) “conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario”

2.5 Metodi aggiuntivi specifici per singolo Fondo

(RDC, art. 67, par. 5, lett. e)

Gli importi sono stabiliti sulla base di metodi specifici conformemente alle norme dei singoli fondi.

Questa disposizione, di fatto, integra i metodi previsti dal Reg. RDC dalla lett. a) alla lett. d). Essa, tuttavia, non è applicabile al FESR, in quanto le norme del Fondo non prevedono metodi specifici applicabili⁹.

⁹ Tale norma, invece, è applicabile al Fondo Sociale Europeo

3. Quali sono le opzioni disponibili

Le opzioni disponibili nella nuova programmazione sono tre:



La scelta dell'una o dell'altra opzione dipende, in primo luogo, dal tipo di operazione, dalla sua complessità e dalla possibilità di individuare condizioni chiare per la concessione del sostegno. L'opzione deve essere appropriata a misurare il costo che l'operazione genera.

Tali opzioni possono essere tra loro combinate, prestando attenzione al rischio di doppio finanziamento. In tal senso, nel momento in cui l'AdG decide di utilizzare più opzioni combinate tra loro deve accertarsi:

- che coprano diverse categorie di costi ammissibili,

oppure

- che siano utilizzate per diversi progetti nell'ambito della stessa operazione.

Deve inoltre accertarsi che siano rispettate le disposizioni generali (ad esempio, per le somme forfettarie fare attenzione che la parte di operazione coperta con questa opzione non superi il valore stabilito come massimale).

Le opzioni di semplificazione dei costi devono essere definite *ex ante* e devono essere incluse nell'Avviso o, al più tardi, nella decisione di sovvenzione. Questo significa anche che una volta che l'OSC sia stata stabilita non può essere modificata durante o dopo l'esecuzione di un'operazione.

Seppure non vi siano specifiche disposizioni relative all'adeguamento dei valori, gli stessi possono essere adattati al variare degli indici o periodicamente, ma è possibile procedere ad un adattamento anche a fronte di specifiche esigenze. La revisione, infatti, può anche essere basata sul *successo* della OSC. Ad esempio, se a fronte di un avviso non vi sono candidature, questo potrebbe significare che l'attività da mettere in campo risulti per i beneficiari molto più onerosa di quanto possa essere remunerata.

Per ciascuna revisione effettuata, ci dovrà essere adeguata documentazione di supporto per giustificare il tasso o l'importo adattato.

3.1 Tabelle standard di costi unitari

Ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera b), le sovvenzioni possono assumere la forma di tabelle unitarie di costi standard. Dal punto di vista operativo, la tabella standard di costi unitari prevede che le spese ammissibili siano calcolate sulla base di attività quantificabili, delle realizzazioni e dei risultati moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo.

Costo standard = Valore (o insieme di valori) la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l'operazione

Essa è particolarmente adatta a spese riferite ad ore di lavoro o altre analoghe quantità fisiche facilmente misurabili. Nel caso dell'adozione di tabelle standard di costi unitari lo sforzo dell'AdG deve concentrarsi *ex ante* sull'elaborazione di una robusta metodologia basata sull'analisi statistica dei dati storici (es. analisi ed elaborazione dei dati risultanti dalla spesa certificata sulla corrispondente misura/categoria di spesa del POR FESR 2007-2013). Sono comunque altrettanto validi anche altri tipi di analisi, come ad esempio le indagini di mercato, gli inviti a presentare proposte, i giudizi di esperti, ecc. È inoltre possibile utilizzare una combinazione dei vari sistemi, per esempio alimentata in parte da dati storici e in parte da dati ottenuti tramite indagini di mercato, opportunamente ponderati.

Oltre all'elaborazione di uno specifico metodo di calcolo, per la definizione dei costi semplificati è possibile utilizzare i metodi e gli importi individuati per altri interventi della UE o nazionali.

Laddove per una operazione o per una parte di essa sia possibile definire quantità chiaramente identificabili in termini di attività, output o risultati, gli importi stabiliti ex-ante con tabelle standard di costi unitari possono costituire il moltiplicatore che determina il valore della sovvenzione.

Sono disponibili 2 varianti applicative:

- **costi standard applicabili a processo** in cui il focus è sull'attività in corso di svolgimento. La verifica del processo avviene attraverso documenti che certificano/testimoniano lo svolgimento delle attività;
- **costi standard applicabili a risultato**, in cui il focus è sul risultato/output che si generano a conclusione delle attività.

Sia nel caso di costi standard a processo che a risultato è opportuno definire chiaramente le condizioni che devono verificarsi per l'accesso alla sovvenzione. È possibile stabilire anche una gradualità, nelle condizioni e quindi nel valore della sovvenzione, qualora il processo o il risultato si verifichino solo in parte.

Nel caso di costi standard a processo, ad esempio, se il processo è definito con un progetto di Ricerca, l'attività sviluppata da un ricercatore, adeguatamente documentata da timesheet ed elaborati, consente al beneficiario (ente di ricerca o impresa) l'accesso al 100% alla sovvenzione per quell'attività, mentre la realizzazione di una percentuale inferiore determina una riparametrazione della stessa, con la possibilità di stabilire un livello minimo al di sotto del quale il costo non è riconosciuto.

Nel caso di costi standard a risultato, ad esempio, se il risultato è definito con la realizzazione di un seminario per la diffusione dei risultati della Ricerca, oltre a stabilire la realizzazione del servizio condizione per l'accesso alla sovvenzione è possibile graduare il valore della stessa sulla base dei partecipanti all'evento.

La scelta di stabilire se il costo standard vada definito a risultato o a processo può dipendere dalla tipologia di operazione ma a volte entrambe funzionano per la stessa tipologia. Ciò che guida la scelta è, sostanzialmente, il focus, vale a dire l'aspetto sul quale vogliamo porre l'attenzione: il processo o il risultato.

Occorre, tuttavia, precisare che, sebbene le OSC spostino l'attenzione dalla spesa agli aspetti qualitativi dell'operazione, l'adozione di costi standard a processo rischia di concentrare l'attenzione del beneficiario sugli aspetti quantitativi e sulla correttezza tecnica dei documenti di supporto, quando non di generare fenomeni di *moral hazard*. Da questo punto di vista, il costo standard a risultato sembra essere più orientato verso gli aspetti qualitativi. Molto dipende da come sono identificati i risultati da conseguire per l'accesso alla sovvenzione. Va rilevato, in ogni caso, che questa seconda pratica risulta meno attrattiva per i beneficiari in quanto aumenta il rischio economico dal momento che non viene riconosciuto alcun beneficio, anche a fronte di attività svolte, qualora non sia raggiunto il risultato minimo previsto. E, talvolta, questo è suscettibile di generare meccanismi di discriminazione per i destinatari (basti pensare a operazioni per l'inserimento al lavoro).

Una tabella ci aiuta a riepilogare punti di forza (**verde**) e punti di debolezza (**rosso**) delle due modalità:

	ORIENTAMENTO A PROCESSO		ORIENTAMENTO A RISULTATO
il sistema ha il suo focus...	... sull'attività, indipendentemente dal risultato che si ottiene		... sul risultato, indipendentemente dall'attività che si svolge per ottenerlo 
i beneficiari sono concentrati...	... sulla quantità di attività che si realizza		... sull'esito dell'attività che si realizza 
il valore dell'operazione...	... è determinato sulla base della quantità di attività realizzata		... è determinato sulla base della qualità del risultato 
il rischio economico per il beneficiario...	... non c'è		... è molto alto 
le procedure di gestione e controllo...	... sono più onerose e richiedono documentazione più elaborata e basata su dati da elaborare		... sono più semplici e basate su pochi dati oggettivi 

Probabilmente, la migliore soluzione è quella di adottare una formula *blended*, cioè capace di valorizzare i punti di forza di entrambe le soluzioni e attenuarne i punti di debolezza, sebbene questo non sempre sia possibile.

Le modalità di accesso alla sovvenzione sono stabilite dall'AdG negli Avvisi o in specifici documenti che chiariscono il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

L'obiettivo principale del controllo sarà la verifica del processo e/o dei risultati richiesti, la verifica delle condizioni per l'accesso al beneficio e la verifica della corretta applicazione del metodo di calcolo per il sostegno.

3.2 Somme Forfettarie

Ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera c), le sovvenzioni possono assumere la forma di somme forfettarie per importi non superiori a 100.000,00 euro di contributo pubblico¹⁰. In tal caso, tutti i costi ammissibili di una operazione, o di un progetto, sono determinati ex-ante attraverso l'individuazione di un importo nel quale tutti i costi ammissibili per quella operazione (o parte di operazione) confluiscono.

Il rimborso al beneficiario di tale importo non è, in linea generale, proporzionabile. Mentre con i costi standard al decrescere delle quantità (di risultato o di processo) decresce proporzionalmente la sovvenzione, nel caso di somme forfettarie questa relazione proporzionale non si applica. La relazione è di tipo binario, vale a dire che il rimborso è legato esclusivamente alla completa realizzazione del servizio secondo le caratteristiche definite nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Il pagamento delle spese forfettarie è connesso alla consegna/fornitura di un certo prodotto/servizio. Non è un pagamento proporzionale, pertanto esso ha luogo o non ha luogo, o avviene in toto o non avviene.

Pertanto, se il risultato è quello previsto il sostegno è garantito al 100% altrimenti è pari a 0.



È possibile prevedere degli step di realizzazione che consentono di collegare parte del beneficio a risultati intermedi e, certamente, questo approccio consente di risolvere il problema della caratterizzazione binaria dell'opzione (o zero o cento). Tuttavia, questa scelta deve essere fatta con molta **cautela**. È opportuno verificare se tale opzione sia effettivamente la più adeguata per l'operazione e se sia possibile individuare con chiarezza risultati intermedi ai quali collegare parte del sostegno: risultati che devono essere **puntuali, quantificabili, dimostrabili, utilizzabili**.

In ogni caso, i risultati cui è collegato il sostegno, siano intermedi e finali, siano solo finali, devono essere esplicitati chiaramente nell'Avviso o nel documento che specifica le condizioni del sostegno.

Per l'accesso al rimborso il beneficiario deve dimostrare, attraverso documenti specifici indicati dall'AdG, di aver effettivamente raggiunto il risultato, intermedio e/o finale. La documentazione di dimostrazione deve essere conservata in archivio a disposizione per eventuali verifiche future.

Per quanto riguarda il controllo, come nel caso dei costi unitari, l'obiettivo principale è proprio la verifica dei risultati (intermedi e/o finali), la verifica delle condizioni per l'accesso al beneficio e la verifica della corretta applicazione del metodo di calcolo per il sostegno.

¹⁰ Per contributo pubblico si intende FESR + FdR + eventuali finanziamenti pubblici assicurati dal beneficiario (Nota Egesif_14-0017)

3.3 Tassi forfettari

Ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera d), le sovvenzioni possono assumere la forma di finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costi.

In fase di applicazione di tale opzione, l'AdG è chiamata a definire preventivamente la percentuale di incidenza dei costi indiretti sul totale dei costi diretti.

L'utilizzo di tale opzione è molto consigliata per le piccole operazioni che generano verifiche onerose. Basti pensare ai tassi forfettari applicati ai costi indiretti nelle operazioni a carattere formativo.

Per l'utilizzo di tale opzione è necessario definire gli specifici costi che rientrano nelle diverse categorie:

1. nei costi ammissibili che costituiscono la base per il calcolo degli altri costi;
2. nei costi ammissibili calcolati con il tasso forfettario;
3. in eventuali altri costi ammissibili che non sono base di calcolo e ai quali non si applica il tasso forfettario.

Non ci sono restrizioni rispetto alle categorie di costo da utilizzare. Vale la norma generale di ammissibilità, fatta eccezione, come vedremo nel capitolo successivo, per le operazioni sottoposte a regime di aiuti. Tuttavia, in ogni caso, occorre chiarire quali costi rientrano in quale categoria.

Laddove alcuni costi sono utilizzati come base per l'applicazione del tasso forfettario, gli stessi possono essere rimborsati conformemente all'art. 67, par. 1, lett. a) del reg. RDC, a costi reali.

In particolare i tassi forfettari utilizzabili sono stabiliti dall'art. 68 del Reg. RDC.

3.3.1 Tassi forfettari per il finanziamento dei costi indiretti sulla base del Reg. RDC, art. 68

Il Reg. RDC, art. 68, paragrafo 1, lett. a), prevede la possibilità di applicare ai costi indiretti un **tasso forfettario massimo del 25% dei costi diretti ammissibili**, calcolato e giustificato sulla base di uno dei metodi previsti all'Art. 67, paragrafo 5, del Reg. RDC¹¹.

Tale tasso può essere applicato a tutti i costi diretti di una operazione o ad una parte limitata di essi.

I costi indiretti possono, inoltre, essere calcolati applicando un **tasso forfettario fisso del 15%** (paragrafo 1, lett. b), dell'art. 68 Reg. RDC). La base di calcolo per tale tasso è costituita dai **costi diretti di personale ammissibili**, senza che vi sia alcun obbligo di giustificazione del tasso applicato.

Tale ipotesi è, infatti, immediatamente utilizzabile e il progetto di bilancio deve fornire esclusivamente le voci di costo ammissibili per tutti i costi diretti. L'importo dei costi indiretti è calcolato automaticamente al 15% del totale dei costi diretti del personale.

Negli Avvisi occorre chiarire quali costi fanno riferimento a quale categoria (ai punti 1, 2 e 3) e fornire tutte le informazioni necessarie per stabilire come calcolare la sovvenzione e quali sono le condizioni.

E, infine, possibile applicare altri **tassi già approvati per altre politiche dell'Unione** per una tipologia analoga di operazione e beneficiario [paragrafo 1, lett. c), dell'art. 68 Reg. RDC].

Ai fini del controllo sull'operazione, per quanto riguarda l'applicazione corretta del tasso forfettario, deve essere semplicemente verificata la corretta applicazione del metodo di calcolo per il sostegno.

Nelle operazioni attuate in regime di aiuto, è opportuno ricordare che le limitazioni relative ai costi ammissibili sono imposte laddove gli interventi sono finanziati nel quadro del Reg. GBER.

La nota Egesif 14_0017 chiarisce che:

- i **costi diretti** sono i costi direttamente e chiaramente legati a una specifica attività;
- i **costi indiretti** sono, invece, di solito costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica;

¹¹ In particolare si fa riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a) “un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile” e alla lettera c) “conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario”

- i **costi per il personale** sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a patto che tali costi siano chiaramente identificabili). I costi per il personale comprendono le retribuzioni totali, incluse le retribuzioni in natura, in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Tali costi comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori che gravano sul datore di lavoro.

Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettere b) e c) del reg RDC l'AdG può prevedere nel documento previsto all'art. 67, paragrafo 6 del reg. RDC, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità¹².

¹² Analogamente al principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione europea. Esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'UE entro certi limiti. In virtù di tale regola, l'azione dell'UE deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita. Il principio di proporzionalità è previsto nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai trattati, specifica i criteri di applicazione di questo principio.

4. Il caso specifico delle opzioni semplificate in materia di costo per gli Aiuti di Stato

L'Autorità di Gestione può adottare OSC anche per le operazioni finanziate in regime di aiuto ma deve assicurarsi (ed assicurare la CE) che tali operazioni siano implementate in conformità alle norme specifiche garantendo, così, l'applicazione corretta del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La definizione delle OSC è effettuata sulla base di dati, storici o statistici, o sulla base di prassi di contabilità che fanno, comunque, riferimento a specifiche voci di costo. E la conformità con le norme relative agli aiuti di Stato, ferma restando l'intensità massima di aiuto e i settori ammissibili, è, prima di tutto, conformità (ammissibilità) dei costi. In tal senso, laddove l'AdG intenda utilizzare OSC per operazioni da finanziare in regime di aiuti, deve assicurarsi che i dati utilizzati per la loro definizione facciano riferimento esclusivamente a costi ammissibili.

Le operazioni possono essere finanziate:

- a. nel quadro degli aiuti erogati in regime *de minimis*¹³;
- b. nel quadro degli aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (Reg. GBER¹⁴) che stabilisce le categorie dispensate dall'obbligo di notifica;
- c. nel quadro di un aiuto di Stato notificato.

Per il FESR limitazioni relative ai costi ammissibili sono imposte laddove le operazioni sono finanziate nel quadro del Reg. GBER, o di un aiuto autorizzato dalla CE, secondo quanto previsto nella decisione di autorizzazione.

Non sono previste limitazioni specifiche per gli aiuti erogati in regime *de minimis*, se non quelle connesse all'applicazione delle norme generali di ammissibilità della spesa, fermi restando i limiti dettati relativamente all'intensità di aiuto e all'ammissibilità dei settori. Tuttavia, essendo buona prassi consentire ai beneficiari di scegliere il regime da utilizzare, è bene che tutte le limitazioni previste siano chiarite in sede di Avviso pubblico.

In linea di principio, si può sostenere per le operazioni finanziate dal FESR in regime di aiuti che:

- (i) quando il finanziamento è in regime *de minimis* con OSC definite da Regolamento, tali opzioni sono direttamente applicabili. I costi coperti dalle OSC sono valutati congrui e ammissibili dalla CE;
- (ii) quando il finanziamento è in regime *de minimis* con OSC definite dalla AdG, tali opzioni sono applicabili ma l'AdG ha l'onere di dimostrare l'adeguatezza del metodo;
- (iii) quando il finanziamento è in regime di esenzione con OSC definite dalla AdG o da Regolamento, le opzioni semplificate devono prendere in considerazione esclusivamente i costi ammissibili ai sensi del Reg. GBER. Resta a carico dell'AdG l'obbligo di dimostrazione dell'adeguatezza del metodo e di verificare il rispetto del Reg. GBER.

Il tema relativo ai costi diretti e ai costi indiretti merita un approfondimento.

I primi sono costi sostenuti dal beneficiario direttamente per il progetto, necessari alla sua realizzazione e univocamente ad esso relazionati, per i quali è possibile dimostrare un nesso diretto e misurabile con l'operazione. Essi sono rendicontati a costi reali attraverso buste paga, fatture, ricevute, etc... (esempi: personale di ricerca, di segreteria, ausiliario, etc..., incaricato sul progetto; macchinari, attrezzature, forniture e materiale vario, funzionali al progetto; pubblicità del progetto, polizza fideiussoria, linea telefonica dedicata, spese generali supplementari e ogni altro costo operativo sostenuto direttamente che derivi dalla realizzazione del progetto). Da questa categoria sono esclusi i costi di natura forfettaria.

I secondi sono costi sostenuti dal beneficiario per la gestione ordinaria dell'attività aziendale (strutturali e di esercizio), ma non direttamente imputabili al progetto in quanto non prevedibili né misurabili in relazione all'operazione. Tali costi sono espressi in termini percentuali e quindi sono, al contrario di quelli diretti, imputabili forfettariamente (esempi: centralinista, commercialista, pubblicità istituzionale, auto aziendale, assicurazioni, etc...).

¹³ Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e regolamenti specifici vigenti in settori per i quali, anche per importi inferiori ai massimali stabiliti dal Reg. 1407/2013, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (Reg. 1408/2013, Reg. 717/2014).

¹⁴ Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato L'acronimo viene utilizzato per identificare il Reg. 651/2014 (General Block Exemption Regulation).

È necessario prestare maggiore attenzione, pertanto, quando le OSC si utilizzano per finanziamenti di progetti che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014. Il Reg. GBER, all’art. 7, paragrafo 1, precisa che i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentali chiare, specifiche e aggiornate. L’utilizzo del termine “specifiche” non preclude la possibilità di avvalersi delle disposizioni relative alle opzioni di semplificazione dei costi, bensì pone l’accento sul fatto che tale specificità possa essere dimostrata.

Specifici esempi di applicazione, per diverse tipologie di operazione con diverse opzioni, sono esposti nel successivo capitolo 7.

5. I costi semplificati nelle operazioni che generano entrate nette

Il sostegno alle operazioni generatrici di entrate è un settore complesso che richiede regole atte a garantire una gestione solida, efficiente ed efficace dei fondi strutturali e di investimento europei. Le regole di base applicabili alle operazioni generatrici di entrate sono stabilite dagli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tale regolamento ha notevolmente semplificato la gestione delle operazioni generatrici di entrate consentendo di applicare, alle operazioni, percentuali forfettarie di entrate, specifiche per settore, senza che si debbano sempre calcolare le entrate nette attualizzate.

A tale riguardo l'allegato V del regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce tassi forfettari specifici per progetti generatori di entrate nette per i settori delle strade, delle ferrovie, del trasporto urbano, dell'acqua e dei rifiuti solidi.

Il principio generale che, al comma 8, art. 65 del RDC, attiene alle operazioni generatrici di **entrate nette**, stabilisce che le spese complessive di un'operazione sono ridotte delle entrate nette (ricavi) non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione stessa. Tale principio non si applica però ad una serie di interventi tra cui l'assistenza tecnica, gli strumenti finanziari, le operazioni soggette alle norme sugli aiuti di Stato e le operazioni finanziate attraverso opzioni di semplificazione (purché si sia tenuto conto delle entrate nette nella fase di definizione delle somme forfettarie e degli standard di costo).

Per le operazioni che generano entrate nette dopo il completamento, e per le quali si è fatto uso di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, le entrate nette non vanno prese in considerazione (art. 61, paragrafo 7, lettera f, RDC).

In realtà l'importo forfettario e le tabelle standard di costi unitari dovrebbero tenere conto delle entrate.

Per le operazioni che generano entrate nette durante l'attuazione, le stesse non vanno dedotte se:

- il sostegno pubblico avviene in forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari;
- le entrate nette sono state prese in considerazione ex ante nel calcolo degli importi forfettari o delle tabelle standard di costi unitari (art. 65, paragrafo 8, lettera f, RDC)

Se le entrate nette non sono state prese in considerazione ex ante, nel calcolo degli importi forfettari e delle tabelle standard di costi unitari, la spesa ammissibile sarà ridotta, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile, prima che il beneficiario presenti la richiesta di pagamento finale.

Se le entrate nette non sono state prese in considerazione al momento dell'approvazione dell'operazione, ma durante l'attuazione si sono generate, nel finanziamento a tasso forfettario, la spesa ammissibile sarà ridotta prima che il beneficiario presenti la domanda finale di pagamento.

Il **Regolamento Delegato (UE) 2015/1516**, articolo 2, stabilisce un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi SIE nel settore della Ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, senza il calcolo delle entrate nette attualizzate:

“Ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui all'art. 61, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stabilito un tasso forfettario pari al 20% per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione”.

6. Impatto delle opzioni semplificate di costo sulla certificazione di spesa

Le opzioni di semplificazione dei costi modificano il **concetto di spesa sostenuta** dal beneficiario che deve essere certificata nella dichiarazione di spesa.

L’AdG ha sempre la possibilità di effettuare pagamenti di anticipi ai beneficiari, in aggiunta ai pagamenti intermedi o al pagamento finale, ma il concetto di pagamento dell’anticipo è differente.

In caso di tassi forfettari per i costi indiretti, questi ultimi sono considerati come "sostenuti" in debita proporzione dei costi diretti: se il 50% dei costi diretti sono sostenuti dal beneficiario, il 50% dei costi indiretti (in ogni caso, non superando la % sui costi diretti, prevista dall’avviso) possono essere considerati come sostenuti. Quando la maggior parte dei "costi indiretti" sono stati caricati anteriormente, senza aver verificato i costi diretti alla base, essi sono considerati ineleggibili e non possono essere certificati alla CE al momento della dichiarazione delle spese connesse, perché considerati come anticipo al beneficiario (tranne nel caso di aiuti di Stato alle condizioni di cui all'art. 131, comma 4 del RDC).

Nei casi di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari non esiste alcuna spesa sostenuta in senso stretto. La “spesa sostenuta” sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e verificate e non sui pagamenti effettuati dai beneficiari. Anche se coincidessero, la spesa da certificare alla CE è calcolata sulla base delle quantità dimostrate e non in base ai pagamenti effettuati a favore del beneficiario. Tali pagamenti saranno possibili ma sono considerati anticipi e come tali non possono essere certificati alla Commissione (tranne nel caso di aiuti di Stato alle condizioni di cui all'art. 131, comma 4 del RDC). L’AdG, al fine di dichiarare la spesa dell’operazione alla CE, dovrà attendere il pagamento finale in relazione al quale le quantità sono dichiarate e verificate.

7. L'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costo per alcune tipologie di operazioni a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020

Al fine di fornire uno strumento di sostegno per la predisposizione degli Avvisi con riferimento alle specifiche tipologie di operazione, o a parti di operazioni, in questa sezione del documento metodologico sono descritte, a titolo esemplificativo, per ciascuna tipologia, le opzioni utilizzabili, le condizioni per il sostegno, il metodo di calcolo della sovvenzione ex-ante ed ex-post, completo di alcuni esempi, e le implicazioni sulle verifiche di gestione.

Le specifiche devono essere fornite nell'Avviso e, se del caso, precisate in un documento dedicato (art. 67, par. 6) che stabilisca il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione. Come abbiamo già detto, non c'è una corrispondenza precisa tra operazione e specifica OSC da utilizzare. La scelta è legata alle diverse variabili che intervengono, alle caratteristiche e alla complessità dell'operazione, nonché alla immediata utilizzabilità di alcune soluzioni.

Di seguito sono descritti alcuni esempi in relazione alle opzioni la cui applicazione è ritenuta utile dall'AdG del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

7.1 Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo in *de minimis* (applicazione art. 68, par. 1, lettera b)

OSC: tasso forfettario dei costi indiretti ai sensi dell'art. 68, par.1, lettera b), Reg. RDC

Denominazione dell'indicatore: costi diretti di personale ammissibili, come base per l'applicazione del tasso forfettario (max 15%)

Categoria di costo: Costi diretti di personale ammissibili, come base per l'applicazione del tasso. Tutti i costi ammissibili ai sensi della norma generale per gli aiuti in regime *de minimis*¹⁵

Unità di misura dell'indicatore: importo totale delle spese dirette di personale ammissibili

Valore: applicazione di un tasso massimo del 15% sul totale delle spese dirette di personale ammissibili, per il calcolo delle spese generali indirette

7.1.1 Riferimenti da inserire in Avviso

La rendicontazione delle spese indirette, necessarie per l'esecuzione del progetto, viene ammessa al tasso forfettario massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale interno di progetto (conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

L'adozione di questa opzione è applicabile direttamente e non richiede alcuna dimostrazione sul metodo.

7.1.2 Condizioni per il sostegno

Trattandosi di sostegno a progetti di R&S, occorre prestare attenzione alle norme in materia di aiuti di Stato.

L'accesso alla sovvenzione è condizionato dalla effettiva realizzazione dell'attività, ma anche dalla spesa reale, quella relativa alle voci di costo che costituiscono la base di calcolo per l'applicazione del tasso, secondo le condizioni fornite nell'Avviso. L'applicazione del tasso forfettario, ai sensi dell'art. 68, par. 1, lettera b) del Reg. RDC, impone la precisa individuazione dei costi diretti di personale ammissibili. Tutti gli altri costi ammissibili sono individuati dall'avviso in relazione al regime di aiuti *de minimis*.

Nel dispositivo, o nel documento che fissa le condizioni per il sostegno, è necessario chiarire che:

- i costi del personale sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, o da contratti di prestazione d'opera per il personale esterno (se previsto);
- per il personale esterno il costo da prendere in considerazione è il costo lordo indicato in fattura per le ore di attività rese ai fini dell'attuazione dell'operazione, coerentemente con le indicazioni contrattuali;

¹⁵ Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Regolamento (UE) n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

- per il personale interno, il costo da prendere in considerazione è quello relativo agli elementi fissi della retribuzione, inclusi i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, nonché gli oneri sociali volontari o obbligatori che gravano sul datore di lavoro. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, connessi all'attuazione dell'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1.720 (monte ore annuo convenzionale) i più recenti costi annui lordi documentati¹⁶, come stabilito dall'art. 68, par. 2 del Reg. RDC. Pertanto, il costo orario da applicare per le ore lavorate sul progetto deve essere definito come segue:

$$\text{costo orario lordo del personale} = \frac{\text{Ultimo costo annuo lordo documentato}}{1.720}$$

Ulteriori condizioni che devono essere fissate nel dispositivo per la specifica operazione:

- è utile, ed è maggiore garanzia di trasparenza, anche in sede di audit, inserire nel dispositivo un elenco chiaro di spese di personale che l'AdG può riconoscere come spese che costituiscono la base per l'applicazione del tasso del 15% (interno, esterno, ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, etc.);
- devono essere indicati i massimali ammissibili, in termini di ore o in termini % della voce personale sul totale dei costi ammissibili.

Il dispositivo deve, inoltre, indicare la documentazione da esibire ai fini della presentazione del rendiconto per l'erogazione della sovvenzione a testimonianza del rispetto delle condizioni per il sostegno.

7.1.3 Metodo di calcolo della sovvenzione

L'AdG può decidere di optare per il sistema a tasso forfettario di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC: il tasso forfettario del 15% per calcolare i costi indiretti è applicabile soltanto ai costi diretti del personale.

Non occorre giustificare il tasso del 15% considerato che esso è specificato nel Regolamento.

Categorie di costi ammissibili alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili	Costi diretti per il personale = 45.000 euro
Tasso forfettario stesso	15% (non occorre giustificazione)
Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario	Costi indiretti (calcolati) = 15% dei costi diretti per il personale = 15% x 45.000 = 6.750 euro
Categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso e che non sono calcolate a tasso forfettario	Altri costi diretti = 55.000 euro

=> **Costi ammissibili totali** = costi diretti per il personale + costi indiretti calcolati + altri costi diretti =
= 45.000 + 6.750 + 55.000 = **106.750 euro**

Intensità dell'aiuto prevista = 50%

Valore della sovvenzione = 53.375 euro

Cofinanziamento privato = 53.375 euro

Il progetto di bilancio si configura così:

costi diretti per il personale interno: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario	45.000	Costi indiretti = 15% dei costi diretti per il personale	6.750
Altri costi diretti	55.000	Costi ammissibili totali	106.750
costi relativi a strumentazione e attrezzature	25.000		
costi per la ricerca contrattuale, servizi di consulenza e servizi equivalenti	20.000		
spese di disseminazione dei risultati	10.000		

¹⁶ Non è possibile utilizzare dati relativi a periodi successivi alla concessione del sostegno

7.1.4 Verifiche di gestione

Le verifiche di gestione devono accertare che le condizioni fissate per il sostegno siano state soddisfatte e che il metodo sia stato applicato correttamente. I documenti giustificativi sono richiesti per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario (costi diretti di personale e altri costi diretti).

In particolare, per le operazioni immateriali, l'attenzione si sposterà verso gli aspetti tecnici e fisici dell'operazione, in modo particolare sulle verifiche in loco durante il periodo d'attuazione.

In caso di finanziamento a tasso forfettario, il controllo dovrebbe verificare che:

- i costi siano stati correttamente assegnati ad una data categoria;
- non vi sia una doppia dichiarazione della stessa voce di spesa;
- il tasso forfettario sia stato applicato correttamente;
- l'importo rendicontato in base al tasso forfettario sia stato adeguato in maniera proporzionata se il valore della categoria di spesa sulle quali era stato applicato viene modificato;
- laddove opportuno, l'affidamento a terzi sia stato preso in considerazione (p. es. il tasso forfettario è mitigato quando quella parte dell'operazione o del progetto è affidata a terzi).

Le verifiche on desk sono effettuate sul 100% delle domande di rimborso e devono essere finalizzate ad accertare che le condizioni fissate per il sostegno siano state rispettate, che la documentazione fornita sia completa, che tutte le informazioni e i dati richiesti siano presenti e che i documenti siano sottoscritti, ove richiesto.

Per le verifiche on desk, ai fini del pagamento del sostegno, deve essere verificata la seguente documentazione:

- richiesta di remunerazione correttamente compilata (dati, informazioni e sottoscrizione), riferita alla specifica operazione, completa di metodo di calcolo della sovvenzione correttamente applicato;
- costi diretti: definizione chiara dei costi per il personale e prova di tali costi;
- gli altri costi diretti vanno giustificati esibendo i pertinenti titoli di spesa e le prove del servizio/bene acquisito.

Con riferimento alle verifiche di gestione, sia on desk che in loco, per tutte le operazioni deve essere controllato il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (presenza dei loghi del Programma sulla documentazione), nonché il rispetto dell'utilizzo della modulistica fornita dall'AdG.

7.2 Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo in *de minimis* (applicazione art. 68, par. 1, lettera a)

OSC: tasso forfettario dei costi indiretti ai sensi dell'art. 68, par.1, lettera a), Reg. RDC

Denominazione dell'indicatore: costi diretti ammissibili, come base per l'applicazione del tasso forfettario (max 25%)

Categoria di costo: Costi diretti ammissibili, come base per l'applicazione del tasso. Tutti i costi ammissibili ai sensi della norma generale per gli aiuti in regime *de minimis*

Unità di misura dell'indicatore: importo totale delle spese dirette, tutti gli altri costi ammissibili

Valore: applicazione di un tasso massimo del 25% sul totale delle spese dirette ammissibili, per il calcolo delle spese generali indirette

7.2.1 Riferimenti da inserire in Avviso

La rendicontazione delle spese indirette, necessarie per l'esecuzione del progetto, viene ammessa al tasso forfettario massimo del 25% dei costi diretti ammissibili (conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

L'adozione di questa opzione è subordinata all'applicazione un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro (o dall'AdG) per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

7.2.2 Condizioni per il sostegno

Trattandosi di sostegno a progetti di R&S, occorre prestare attenzione alle norme in materia di aiuti di Stato.

L'accesso alla sovvenzione è condizionato dalla effettiva realizzazione dell'attività, ma anche dalla spesa reale, quella relativa alle voci di costo (costi diretti ammissibili) che costituiscono la base di calcolo per l'applicazione del tasso, secondo le condizioni fornite nell'Avviso.

L'applicazione del tasso forfettario, ai sensi dell'art. 68, par. 1, lettera a) del Reg. RDC, impone la precisa individuazione dei costi diretti ammissibili individuati in relazione al regime di aiuti *de minimis*.

Nel dispositivo, o nel documento che fissa le condizioni per il sostegno, è necessario chiarire che:

- i costi del personale sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, o da contratti di prestazione d'opera per il personale esterno (se previsto);
- per il personale esterno il costo da prendere in considerazione è il costo lordo indicato in fattura per le ore di attività rese ai fini dell'attuazione dell'operazione, coerentemente con le indicazioni contrattuali;
- per il personale interno, il costo da prendere in considerazione è quello relativo agli elementi fissi della retribuzione, inclusi i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, nonché gli oneri sociali volontari o obbligatori che gravano sul datore di lavoro. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione dell'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1.720 (monte ore annuo convenzionale) i più recenti costi annui lordi documentati, come stabilito dall'art. 68, par. 2 del Reg. RDC. Pertanto, il costo orario da applicare per le ore rendicontabili sul progetto deve essere definito come segue:

$$\text{costo orario lordo del personale} = \frac{\text{Ultimo costo annuo lordo documentato}}{1.720}$$

Ulteriori condizioni che devono essere fissate nel dispositivo per la specifica operazione:

- è utile, ed è maggiore garanzia di trasparenza, anche in sede di audit, inserire nel dispositivo un elenco chiaro di spese che l'AdG può riconoscere come spese che costituiscono la base per l'applicazione del tasso massimo del 25%: personale interno e personale esterno (ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario etc...), strumentazioni e attrezzature, ricerca contrattuale, disseminazione dei risultati, etc..;
- devono essere indicati i massimali ammissibili, in termini di ore e/o in termini %, delle varie voci di costo sul totale dei costi ammissibili.

Il dispositivo deve, inoltre, indicare la documentazione da esibire ai fini della presentazione del rendiconto per l'erogazione della sovvenzione a testimonianza del rispetto delle condizioni per il sostegno.

7.2.3 Metodo di calcolo della sovvenzione

Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC, l'AdG definisce un sistema a tasso forfettario in cui un tasso forfettario del 20% (massimo 25%), calcolato conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, lettere a) dell'RDC, è applicato ai costi diretti. valore della sovvenzione viene determinata come segue:

Categorie di costi ammissibili alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili	Costi diretti = 100.000 euro
Tasso forfettario calcolato (da dimostrare)	20% (deve essere ≤ 25%)
Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario	Costi indiretti (calcolati) = 20% dei costi diretti = 20% x 100.000 = 20.000 euro
Categorie di costi ammissibili ai quali non si applica il tasso e che non sono calcolate a tasso forfettario	Non pertinente

=> **Costi ammissibili totali** = 100.000 + 20.000 = **120.000 euro**

Intensità dell'aiuto prevista = **40%**

Valore della sovvenzione = **48.000 euro**

Cofinanziamento privato = **72.000 euro**

Il progetto di bilancio si configura così:

Costi diretti	100.000	Costi indiretti = 20% dei costi diretti	20.000
costi diretti per il personale interno: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario	45.000		
costi relativi a strumentazione e attrezzature	25.000	Costi ammissibili totali	120.000
costi per la ricerca contrattuale	20.000		
spese di disseminazione dei risultati	10.000		

7.2.4 Verifiche di gestione

Il tasso effettivo utilizzato deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'art. 67, paragrafo 5, lettere a)¹⁷ e c)¹⁸. Le verifiche di gestione devono accertare che le condizioni fissate per il sostegno siano state soddisfatte e che il metodo sia stato applicato correttamente. I documenti giustificativi sono richiesti per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario. In particolare, per le operazioni immateriali, l'attenzione si sposterà verso gli aspetti tecnici e fisici dell'operazione, in modo particolare sulle verifiche in loco durante il periodo d'attuazione. In caso di finanziamento a tasso forfettario, il controllo dovrebbe verificare che:

- i costi siano stati correttamente assegnati ad una data categoria;
- non vi sia una doppia dichiarazione della stessa voce di spesa;
- il tasso forfettario sia stato applicato correttamente;
- l'importo rendicontato in base al tasso forfettario sia stato adeguato in maniera proporzionata se il valore della categoria di spesa sulle quali era stato applicato viene modificato;
- laddove opportuno, l'affidamento a terzi sia stato preso in considerazione (p. es. il tasso forfettario è mitigato quando quella parte dell'operazione o del progetto è affidata a terzi).

Le verifiche on desk sono effettuate sul 100% delle domande di rimborso e devono essere finalizzate ad accertare che le condizioni fissate per il sostegno siano state rispettate, che la documentazione fornita sia completa, che tutte le informazioni e i dati richiesti siano presenti e che i documenti siano sottoscritti, ove richiesto.

Per le verifiche on desk, ai fini del pagamento del sostegno, deve essere verificata la seguente documentazione:

- richiesta di remunerazione correttamente compilata (dati, informazioni e sottoscrizione), riferita alla specifica operazione, completa di metodo di calcolo della sovvenzione correttamente applicato;
- costi diretti: definizione chiara dei costi per il personale e prova di tali costi;
- gli altri costi diretti vanno giustificati esibendo i pertinenti titoli di spesa e le prove del servizio/bene acquisito.

Con riferimento alle verifiche di gestione, sia on desk che in loco, per tutte le operazioni deve essere controllato il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (presenza dei loghi del Programma sulla documentazione), nonché il rispetto dell'utilizzo della modulistica fornita dall'AdG.

¹⁷ Un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici o altre informazioni oggettive; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

¹⁸ Conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

7.3 Art. 68, paragrafo 1, lettera c)

Per quando riguarda i **costi indiretti**, ulteriore opzione è offerta dalla **lettera c) dell'art. 68, paragrafo 1**, del RDC, in virtù del quale è possibile utilizzare un tasso forfettario per i costi indiretti secondo metodi esistenti nelle politiche UE, sulla base di quelli usati nell'ambito di **Horizon 2020** e di **LIFE** e specificati nel Regolamento delegato (UE) 480/2014, a condizione che il metodo sia applicato a operazioni e beneficiari analoghi.

Nell'Avviso andrà indicato un riferimento al Regolamento delegato e all'articolo pertinente.

Per il POR FESR Abruzzo 2014-2020 l'approfondimento è consultabile in: Metodo applicabile ai sensi dell'art. 68, par. 5, lett. c) del Reg. RDC (pagg. 11, 12 e 13 del presente documento).

7.4 Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo (applicazione art. 67, paragrafo 1, lettera b)

OSC: tabelle standard di costo unitario ai sensi dell'art. 67, par.1, lett. b) Reg. RDC

Denominazione dell'indicatore: Tariffa oraria per il costo/ora del personale di Ricerca

Categoria di costo: tutti i costi ammissibili

Unità di misura dell'indicatore: numero di ore di Ricerca

Valore: Euro 35,00¹⁹

7.4.1 Riferimento da inserire in Avviso

Per il rimborso del costo del personale impegnato nelle attività di Ricerca a valere sul presente Avviso, è utilizzato il costo/ora standard di cui alle “Tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, sviluppo e innovazione” approvato con DGR n. --- del -----, ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) 1303/2013, su proposta dell'AdG Unica FESR - FSE 2014-2020, nel quadro del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

7.4.2 Condizioni per il sostegno

Parte dell'accesso alla sovvenzione è condizionato non dalla spesa effettiva, ma dalla effettiva realizzazione dell'attività (rimborso a processo o a risultato) secondo le condizioni che sono indicate in Avviso.

Parte della spesa ammissibile è calcolata sulla base di attività, output o risultati quantificati, moltiplicati per un costo unitario definito precedentemente; tali attività sono remunerate a processo utilizzando tabelle unitarie di costo standard, la cui determinazione deve essere giustificata dall'AdG attraverso apposito documento.

Le modalità di accesso alla sovvenzione sono stabilite dall'AdG nell'Avviso il quale chiarisce il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

L'Avviso deve indicare le condizioni stabilite per l'accesso al sostegno, in particolare la percentuale massima (o le ore massime) ammissibile relativa alle spese del personale di Ricerca e l'elenco delle attività di Ricerca effettivamente ammissibili.

L'Avviso deve, inoltre, indicare la documentazione giustificativa delle attività che deve essere presentata ai fini dell'accesso alla sovvenzione. Parliamo della documentazione che è necessario produrre nel corso dell'attività a testimonianza del fatto che la stessa sia stata regolarmente e correttamente svolta, rispetto ai contenuti, alla tempistica, alle modalità e agli esiti. Vale a dire che l'operazione è rimborsabile solo in presenza di adeguata documentazione dalla quale si evinca il rispetto delle condizioni poste nel dispositivo. Al minimo è necessario prevedere:

- un registro/diario di bordo/timesheet, debitamente firmato, che certifichi le attività svolte sul progetto e sul quale, per ogni giorno, sono registrate le ore ed i contenuti sviluppati;
- il risultato/output generato dall'attività di Ricerca svolta (report, elaborato o quant'altro la renda visibile e verificabile).

¹⁹ Il costo standard indicato nell'esempio è fittizio; l'AdG dovrà definirlo con un metodo di calcolo finalizzato all'applicazione delle tabelle di costi standard unitari (art. 67, paragrafo 1, lett. b del Reg. (UE) n. 1303/13). Si vedano le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8 del presente documento.

Qualora ritenuto utile, sarebbe possibile inserire, ad esempio, l'attività minima di Ricerca sviluppata, adeguatamente documentata, che consente al beneficiario (ente di ricerca o impresa) l'accesso al 100% alla sovvenzione, e quale percentuale di realizzazione determina una riparametrazione della stessa, con la possibilità di stabilire un livello minimo al di sotto del quale il costo non è riconosciuto.

7.4.3 Metodo di calcolo della sovvenzione

Ai sensi dell'articolo 67, par.1, lett. c) Reg. RDC, l'AdG definisce un costo unitario standard da applicare ai costi diretti del personale di Ricerca, il valore della sovvenzione viene determinata come segue:

Il valore massimo di parte della sovvenzione è determinato ex-ante da Avviso con la seguente formula:

<i>Categorie di costi ammissibili alle quali va applicato il costo unitario standard</i>	Costi per il personale di Ricerca = 35,00 x 1.500 ore = 52.500 euro
<i>Costi diretti ≠ dal personale</i>	Altri costi diretti = 55.000 euro
<i>Spese generali direttamente imputabili al progetto (o tasso forfettario in caso di combinazione di più opzioni, solo in regime de minimis)</i>	Costi generali diretti = 7.500

=> **Costi ammissibili totali** = costi diretti per il personale + altri costi diretti + spese generali direttamente imputabili al progetto = 52.500 + 7.500 + 55.000 = **115.000 euro**

Intensità dell'aiuto prevista = 50%

Valore della sovvenzione = 57.500 euro

Cofinanziamento privato = 57.500 euro

Il progetto di bilancio si configura così:

costi diretti per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario	52.500	Costi diretti per il personale di Ricerca = € 35,00 x 1.500 ore = 52.500 euro	52.500
Altri costi diretti	55.000	Costi ammissibili totali	115.000
- costi relativi a strumentazione e attrezzature	25.000		
- costi per la ricerca contrattuale, servizi di consulenza e servizi equivalenti	20.000		
- spese di disseminazione dei risultati	10.000		
Materiali e forniture direttamente imputabili al progetto	7.500		

7.4.4 Verifiche di gestione

L'obiettivo principale del controllo sarà la verifica del processo e/o dei risultati richiesti, la verifica delle condizioni per l'accesso al beneficio e la verifica della corretta applicazione del metodo di calcolo per il sostegno. Rispetto al tradizionale sistema “a costi effettivi”, nella metodologia a costi standard **non si fa alcun riferimento ai documenti amministrativi e finanziari giustificativi della spesa**. Come specificato dai documenti comunitari l'applicazione delle tabelle standard di costi unitari fornisce per principio un'approssimazione dei costi effettivi dell'operazione.

Nel caso delle tabelle standard di costi unitari il nucleo delle verifiche in forza dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell'RDC (38) e dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (39) si sposterà, soprattutto per le operazioni immateriali, dagli aspetti prettamente finanziari agli aspetti tecnici e fisici con una particolare attenzione per i controlli in loco durante l'implementazione.

In caso di **combinazione di opzioni**, oltre ai controlli richiesti per i singoli tipi di "costi semplificati" descritti sopra, i responsabili delle verifiche gestionali e degli audit dovrebbero verificare che le metodologie usate assicurino che parti della spesa di un'operazione non siano state addebitate usando più di un tipo di opzione con conseguente doppia dichiarazione dei costi.

Infine, si dovrà considerare che, nel caso si scelga di applicare un metodo proprio, la CE procede a verificarne l'impianto, che dovrà essere equo, giusto e verificabile, nonché ampiamente supportato da adeguata documentazione, da dati storici e da dati statistici.

7.5 Ricerca e Sviluppo: diffusione dei risultati (applicazione art. 67, paragrafo 1, lettera c)

OSC: importo forfettario ai sensi dell'art. 67, par.1, lett. c) Reg. RDC

Denominazione dell'indicatore: importo forfettario

Categoria di costo: tutti i costi ammissibili

Unità di misura dell'indicatore: tutti i costi ammissibili

Valore: Euro 30.000²⁰

7.5.1 Riferimento da inserire in Avviso

Per il rimborso del convegno finalizzato alla diffusione dei risultati della Ricerca, è stabilito, ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013, l'importo forfettario di Euro 30.000 di cui alla DGR n. --- del ----, nel quadro del POR FESR Abruzzo 2014-2020; il pagamento al beneficiario avverrà sulla base della effettiva realizzazione dell'evento, all'uopo documentata.

7.5.2 Condizioni per il sostegno

Parte dell'accesso alla sovvenzione è condizionato non dalla spesa effettiva, ma dalla effettiva realizzazione dell'attività secondo le condizioni che sono indicate in Avviso che dovrà essere formulato chiaramente per quanto concerne gli importi forfettari e i fattori che autorizzano il pagamento.

Tale opzione è limitata a piccole operazioni di importi ≤ 100.000 euro di contributo pubblico²¹. La quantificazione dell'importo forfettario deve essere giustificato dall'AdG conformemente ai termini dell'accordo sulle attività e/o sugli output. La sovvenzione è versata se tali condizioni sono rispettate, rispetto ai contenuti, alla tempistica, alle modalità e agli esiti. Vale a dire che l'operazione è rimborsabile, sulla base di un importo unico prestabilito conformemente ai termini predefiniti, solo in presenza di adeguata documentazione dalla quale si evinca il rispetto delle condizioni poste nel dispositivo. Il bilancio accordato deve essere mantenuto per consentire eventuali audit (verifica del calcolo ex ante dell'importo forfettario); se il convegno è effettivamente organizzato e vengono presentati i risultati della Ricerca l'importo forfettario di euro 30.000 è ammissibile; se il seminario non è organizzato o non vengono presentati i risultati della Ricerca nulla viene pagato.

²⁰ L'importo forfettario indicato nell'esempio è fittizio; l'AdG dovrà definirlo con un metodo di calcolo (rif. art. 67, paragrafo 5) finalizzato a determinare il valore dell'importo forfettario (di cui all'art. 67, paragrafo 1, lett. c del Reg. (UE) n. 1303/13)

²¹ Per contributo pubblico si intende FESR + FdR + eventuali finanziamenti pubblici assicurati dal beneficiario (Nota Egesif_14-0017)

7.5.3 Metodo di calcolo della sovvenzione

Il progetto di bilancio è discusso e concordato tra l’AdG e il beneficiario; il documento che indica le regole applicabili Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC, l’AdG definisce un importo forfettario; il valore della sovvenzione viene determinata come segue:

Il progetto di bilancio si configura così:

costi diretti totali	27.500
- Costi diretti di personale	16.000
- Viaggi e alloggio relatori	3.000
- Affitto sala	2.000
- Buffet	1.500
- Pubblicità	5.000

Costi indiretti totali	2.500
- Costi indiretti di personale	2.000
- Utenze	500

7.5.4 Verifiche di gestione

L'obiettivo principale del controllo sarà la verifica della metodologia usata per determinare il valore dell'importo forfettario, che va documentata e conservata; è necessario, inoltre, fornire la prova dello svolgimento del convegno e del suo contenuto (articoli di giornale, inviti e programma, fotografie ...).

8. Indicazioni per il metodo di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari (art. 67, c.1, lett. b del Reg. (UE) n. 1303/13) per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati a valere sulla programmazione 2014-2020

L'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) all'interno dei progetti di Ricerca, sviluppo e innovazione (R&S), in linea con quanto previsto dal Piano di Rafforzamento Amministrativo regionale (“Linee guida per la semplificazione e razionalizzazione dei processi di gestione dei Fondi FESR e FSE 2014-2020”), costituisce una fondamentale opportunità di innovazione nei processi amministrativi e gestionali delle operazioni finanziate.

Spetta all'AdG la conduzione di indagini storiche/di mercato dedicate, l'elaborazione e l'approvazione formale di un apposito documento metodologico relativo all'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ammissibili e il compito di definire le norme di dettaglio ai fini dell'ammissibilità delle spese certificate attraverso il ricorso alle opzioni di semplificazione.

I vantaggi per l'AdG sono:

- a. **riduzione dei costi di gestione**, con particolare riferimento dei costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
- b. **accelerazione della spesa da certificare alla CE** così da conseguire il target “N+3” previsto dall'art. 136 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- c. **concorso al conseguimento dei target del *Performance Framework*** per l'ottenimento definitivo della “riserva di efficacia dell'attuazione”.

I vantaggi per i **beneficiari** sono:

- a. facilitazione all'accesso ai Fondi SIE da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale;
- b. semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
- c. abbattimento dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato;
- d. riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranches di contributo;
- e. abbattimento del rischio errore nella fase di rendicontazione delle spese;
- f. concentrazione delle risorse umane al conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato anziché alla raccolta e verifica dei documenti contabili.

L'obiettivo è quello di adottare le semplificazioni previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le “**tabelle standard di costo unitari**”, previste all'articolo 67, comma 1, lettera b), alle spese del personale ricomprese nei progetti di R&S finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020.

In particolare, lo scopo è quello di esplicitare i criteri alla base della scelta di applicazione e di esporre il metodo di calcolo su cui è basata la determinazione dei costi unitari, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, illustrando:

- la metodologia di calcolo da utilizzare per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di R&S;
- le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di R&S, risultanti dall'applicazione della metodologia di calcolo utilizzabile.

Al fine di determinare la base di calcolo per la definizione dei costi standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di R&S si farà riferimento ai dati rilevati dai quadri economico-finanziari dei progetti di R&S approvati ed ammessi a contributo nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013.

A seguito della ricognizione puntuale degli strumenti di incentivazione attivati dalla Regione Abruzzo per il finanziamento di progetti di R&S nella programmazione 2007-2013, saranno presi in considerazione i seguenti Avvisi:

- A.
- B.
- C.

La scelta di utilizzare i dati relativi a determinati avvisi è dettata dal fatto che i soggetti beneficiari e le tipologie di intervento sono assimilabili a quelli riferiti ai progetti di ricerca e sviluppo che si prevede di attivare nell'ambito della programmazione 2014 - 2020.

In particolare, gli avvisi sopra richiamati hanno previsto il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

I costi ammessi a finanziamento, ai sensi dei suddetti avvisi, hanno riguardato le seguenti categorie:

- a) spese per personale (con funzioni di coordinamento tecnico, di direzione e di attività amministrativa);
- b) contratti di collaborazione con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici;
- c) collaborazioni professionali con singoli professionisti, centri di ricerca privati e consulenze specialistiche;
- d) spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e attrezzature;
- e) spese per attrezzature, anche informatiche;
- f) spese di trasferta del personale impiegato nel progetto;
- g) spese generali;
- h) altri costi connessi al progetto.

Gli avvisi hanno previsto il finanziamento di progetti anche attraverso forme di collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca.

Pertanto le tabelle di rendicontazione delle operazioni realizzate a valere su detti avvisi, consente di estrapolare i dati sia con riferimento alle **imprese** che agli **organismi di ricerca**.

Si specifica, infine, che i documenti di spesa da prendere in considerazione potranno riferirsi al periodo 2012-2015. Si tratta di un arco temporale in linea con le prescrizioni contenute nella Guida EGESIF 14-0017 della Commissione Europea, secondo cui, nel caso di uso di dati di singoli beneficiari, si devono *“ottenere dati contabili relativi a un periodo di almeno tre anni in modo da identificare eventuali circostanze eccezionali che si siano ripercosse sui costi reali in un anno determinato nonché le tendenze degli importi dei costi. Il periodo di riferimento triennale è usato per tenere conto delle fluttuazioni annuali”*.

8.1 Definizione del set di informazioni necessarie

Il processo di identificazione dei campi del database si dovrà svolgere con l'obiettivo di raccogliere tutte le informazioni di dettaglio disponibili, utili per una successiva differenziazione dei costi standard del personale.

Nello specifico, allo scopo di censire le operazioni dei bandi sopra identificati, si possono stabilire i seguenti **campi**:

- identificativo dell'operazione;
- denominazione del beneficiario;
- tipologia di beneficiario (Micro, Piccola, Media, Grande Impresa, Ente/Organismo di ricerca);
- spese di personale validate;
- soggetto impiegato;
- qualifica/mansione del soggetto impiegato;
- anno di riferimento del costo medio orario imputato;
- costo medio orario indicato dal beneficiario, per soggetto;
- ore rendicontate sul progetto, per singolo soggetto;
- costo totale rendicontato per soggetto.

8.2 Raccolta delle informazioni progettuali

Le informazioni dei quadri economico-finanziari dei progetti di R&S finanziati a valere sui richiamati avvisi, devono essere raccolte presso gli **uffici del controllo di 1° livello**.

Il set dei dati raccolti riguarderà i progetti conclusi e rendicontati, le cui spese sono state ammesse. Per rispettare le disposizioni comunitarie è infatti necessario effettuare l'analisi tenendo conto solo di dati validati. Poiché il dettaglio del costo orario del personale è ricavabile solo dai quadri riassuntivi della spesa rendicontata e, probabilmente, potrebbero non essere disponibili analoghi quadri per la spesa validata, il database dei dati storici sarà alimentato unicamente dai quadri riassuntivi delle operazioni per le quali non sono state effettuate decurtazioni sui costi orari del personale.

Non saranno prese in considerazione, pertanto, le operazioni rinunciate, revocate, non ammesse e ammesse e non finanziate. Inoltre, saranno escluse le operazioni concluse con ammontare delle spese di personale validato inferiori a quello rendicontato, a seguito di istruttoria delle rendicontazioni o di controlli di primo livello, controlli di secondo livello, controlli di altri soggetti.

8.3 Costruzione del database con le informazioni raccolte

Identificate le operazioni da analizzare, si effettuerà il caricamento delle informazioni nel data base predisposto, a partire dai dati progettuali riportati dai beneficiari nelle tabelle di rendicontazione delle spese del personale previste dalle linee guida di rendicontazione adottati per la gestione dei rispettivi avvisi pubblici.

Sulla base dei dati disponibili nelle tabelle di rendicontazione delle spese del personale prodotte dai beneficiari, il data base sarà popolato con i seguenti campi:

- Denominazione Avviso (A, B, C);
- Identificativo operazione (CUP);
- Titolo progetto;
- Beneficiario (proponenti e partner);
- Tipologia Beneficiario (PMI, GI, Organismo di ricerca);
- Periodo di rendicontazione (pagamento intermedio, saldo);
- Nominativo personale impegnato;
- Qualifica;
- Periodo di impegno nel progetto;
- Work package (WP);
- Costo orario;
- Ore lavorate;
- Spesa del personale.

Ciascuna riga del database corrisponderà ad un soggetto rendicontato dal beneficiario, laddove per lo stesso siano stati riportati il costo medio orario e/o le ore rendicontate. I soggetti per cui non sono riportati questi dati nel rendiconto non saranno tracciati nel database.

Nel caso in cui lo stesso soggetto rendicontato presenti costi orari diversi, sarà inserito un record per ogni costo orario. Per ogni soggetto impegnato nel progetto, saranno riportati nel database l'anno, il costo medio orario e le ore rendicontate per come riportate nella tabella di dettaglio dal beneficiario. Nel caso in cui per uno stesso soggetto siano stati riportati costi orari diversi e più annualità, sarà inserito un record per ogni costo orario diverso. Se il beneficiario non ha riportato il costo orario medio, ma ha indicato il costo totale e le ore di progetto, il costo orario medio sarà calcolato dividendo il costo totale per le ore totali di progetto; analogamente se il costo totale non è stato riportato, è stato calcolato moltiplicando il costo medio per le ore lavorate.

Saranno effettuati, inoltre, dei controlli di consistenza dei dati inseriti nel database, che riguarderanno sia i valori per singolo record sia i valori complessivi per operazione. Nei casi in cui si dovessero riscontrare errori di imputazione, i record interessati saranno esclusi.

Esempio

AVVISI	OPERAZIONI	Beneficiari		Record
		Imprese	Enti di Ricerca	
A	20	30	4	5.000
B	15	20	3	592
C	10	12	2	1.700
Totali	45	62	9	7.292

L'inserimento dei dati, a conclusione della procedura esposta, produrrà un database di n. 7.292 record relativi a n. 45 operazioni, che avranno visto il coinvolgimento di n. 62 imprese e n. 9 organismi di ricerca per tutti gli Avvisi pubblici presi in considerazione.²²

8.4 Elaborazione dei costi standard

Le principali fasi del processo di elaborazione del costo standard riguarderanno:

- l'indicizzazione dei costi del personale per attualizzare tutti i dati alla stessa annualità;
- l'analisi della distribuzione del costo orario per tipologia di beneficiario;
- il calcolo dei valori medi del costo orario complessivo e per tipologia di beneficiario.

La realizzazione dei progetti presi in esame riguarderà un intervallo temporale compreso tra il 2012 e il 2015.

Allo scopo di attenuare l'effetto della variazione dei prezzi il costo del personale del data base è stato indicizzato al 2015, applicando un fattore di indicizzazione annuo.

I coefficienti di indicizzazione da adottare potranno essere gli “Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicati dall'ISTAT, aggiornati al 2015.

I valori indicizzati saranno ottenuti moltiplicando il costo del personale annuo rendicontato per i coefficienti di riferimento, riportati nella tabella che segue.

Coefficienti per tradurre valori monetari in valori del 2015				
	2012	2013	2014	2015
	1,012	1,001	0,999	1,000
FOI(nt) - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi (a partire da Febbraio 1992) http://www.istat.it/it/archivio/30440				

8.5 Analisi della popolazione del campione e dei sottoinsiemi “imprese” ed “enti di ricerca”

Successivamente, si procederà all'analisi della distribuzione dei **costi orari totali**, per verificarne i valori medi, gli scostamenti e le eventuali anomalie. A tale scopo, per semplicità espositiva e per una migliore raffrontabilità dei dati, i costi medi saranno arrotondati al primo intero.

La distribuzione di frequenze dei costi medi indicizzati dell'intera popolazione (sull'asse delle ascisse sarà posto il costo medio arrotondato e sull'asse delle ordinate sarà posta la relativa frequenza) sarà riportata in un grafico. Essa mostrerà la concentrazione intorno ad un determinato valore medio (es. z/ora).

Tale operazione verrà ripetuta per la distribuzione dei **costi orari delle imprese** e per la distribuzione dei **costi orari degli enti di ricerca**.

I grafici mostreranno la dispersione dei dati dei costi medi che, se marcata, porterà a calcolare i valori medi escludendo i valori estremi (eccessivamente alti o eccessivamente bassi). I costi orari individuati saranno esposti in apposita tabella.

²² I dati esposti nella tabella sono puramente inventati ai fini dell'Esempio.

Calcolo dei costi medi orari

Universo di riferimento	numero risorse	valori originari			valori post correzione		
		costo orario minimo	costo orario massimo	media	costo orario minimo	costo orario massimo	media
costo orario unico							
tutti i progetti	X
per tipologia di beneficiario							
imprese	Y
enti di ricerca	Z

I costi medi orari che verranno individuati saranno adottati per il finanziamento delle spese di personale di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nella programmazione FESR Abruzzo 2014-2020, e potranno essere aggiornati periodicamente sulla base di nuovi dati significativi che si rendessero disponibili.

Tabelle standard dei costi unitari

Livello di aggregazione	Costo standard orario (€)
Costo unico	
Costo unico	X
Costo per tipologia di beneficiario	
Imprese	Y
Enti di ricerca	Z

9. Verifiche in loco (anche in corso d'opera) finalizzate all'accertamento della corretta esecuzione dell'attività

Le Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) nella nuova programmazione sono state introdotte in maniera più estensiva, al fine di:

- ridurre il rischio di irregolarità nelle operazioni che ricevono il sostegno del FESR;
- ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dell'AdG e dell'AdA;
- sostenere un più adeguato uso delle risorse a favore della qualità degli interventi.

Si sposta, sostanzialmente, l'attenzione dalla spesa ai risultati, ma proprio per tale motivo è necessario prestare maggiore attenzione al processo di realizzazione delle operazioni.

Deriva da ciò l'esigenza di intensificare le verifiche in loco durante il periodo di attuazione, per garantire una maggiore qualità degli interventi e accertare, sulla base delle condizioni stabilite per il sostegno, la corretta e regolare esecuzione delle operazioni. In tal modo si attenuano i rischi di frodi e si riducono significativamente i rischi di errori di sistema, molto frequenti quando le operazioni sono attuate con modalità non usuali (è il caso dell'applicazione di regimi in OSC) e da piccoli beneficiari.

Sarà cura dell'AdG decidere se aumentare la percentuale delle verifiche in loco già previste nell'ambito dei controlli di I livello, ovvero istituire ulteriori procedure di campionamento.

Documenti consultati:

- **Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013** del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione che integra il regolamento 1303/2013;
- **Regolamento (UE) 651/2014** della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- **Regolamento Delegato (UE) 2015/1516** della Commissione, del 10 giugno 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Commissione europea, **nota EGESIF_14-0010-final**, Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, 2014;
- Commissione europea, **nota EGESIF_14-0012-final**, Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione, 2015;
- Commissione europea, **nota EGESIF_14-0017-final**, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), 2015;